




ROMA

Viale Bruno Buozzi, 64 – 00197
tel.: +39 06 3218140
www.studiolacommara.it

MILANO

Via Sant'Andrea, 3 – 20121
tel.: +39 02 76013359
in partnership with: PG Legal




**Tax Newsletter n. 4 –
Marzo 2020**

Emergenza Covid-19: le principali novità fiscali del decreto legge “Cura Italia”:

1. **Sospensione versamenti e adempimenti.**
2. **Non assoggettamento a ritenute d’acconto per i contribuenti con ricavi o compensi inferiori a euro 400.000,00.**
3. **Premio ai lavoratori dipendenti e indennità per professionisti, lavoratori autonomi e stagionali.**
4. **Crediti d’imposta per spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e per canoni di locazione di botteghe e negozi.**
5. **Incentivi fiscali per erogazioni liberali finalizzate al contrasto del coronavirus.**
6. **Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione.**
7. **Mutui prima casa: stop al pagamento delle rate.**
8. **Finanziamenti PMI: Accordo ABI per la moratoria sui prestiti alle piccole e medie imprese.**

1. Sospensione versamenti e adempimenti.



L'emergenza sanitaria connessa al dilagarsi del coronavirus (COVID-19) sta causando notevoli danni al sistema economico del paese, determinando per le imprese, pressoché di ogni genere e forma, pesanti difficoltà nel far fronte alle rispettive obbligazioni tributarie.

Nel tentativo di mitigare tali ingenti danni, il 17.3.2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato il d.l. n. 18/2020, denominato "Cura Italia" (di seguito, anche, il "**Decreto**"), contenente una serie di misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese.

Per quanto specificatamente attiene al pacchetto di misure fiscali, l'Esecutivo ha prorogato le scadenze dei contribuenti, seguendo criteri differenti a seconda delle tipologie, dimensioni e fatturati dei soggetti coinvolti.

L'unica proroga generalizzata valevole per tutti i contribuenti riguarda il breve rinvio dal 16 al 20 marzo di tutti i versamenti nei confronti delle PP.AA., inclusi il saldo IVA, i contributi previdenziali e i premi assicurativi (cfr. art. 60 Decreto). Con riguardo al saldo IVA resta ferma la possibilità di effettuare tale versamento entro il 30.6.2020 con la maggiorazione degli interessi nella misura dello 0,40% mensile oppure entro il 30.7.2020, maggiorando le somme dovute (sia il saldo IVA che la maggiorazione dello 0,40%) di un ulteriore 0,40%.

Entrando nel dettaglio, è stata poi estesa ad una più ampia platea di contribuenti, ritenuti "soggetti particolarmente colpiti", la sospensione fino al 30.4.2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte, degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (cfr. art. 61 Decreto).

I destinatari di tale sospensione, oltre alle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator già previsti dal precedente d.l. 2.3.2020, n. 9, sono a titolo



esemplificativo: i soggetti che gestiscono impianti sportivi e palestre, teatri, ristoranti, bar, asili, terme, parchi divertimento, musei e biblioteche, nonché gli esercenti attività di assistenza sociale per anziani e disabili, di noleggio di mezzi di trasporto e gli organizzatori di corsi, fiere ed eventi.

I suddetti versamenti potranno essere effettuati, senza alcun aggravio di interessi e sanzioni, in un'unica soluzione entro il 31.5.2020, oppure in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

E' stato sospeso, inoltre, per tali soggetti particolarmente colpiti il versamento dell'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020, anche questo potrà essere effettuato, senza sanzioni e interessi in unica soluzione entro il 31.5.2020 oppure fino ad un massimo di 5 rate di pari importo a partire dal mese di maggio 2020.

Per tutti i contribuenti il Decreto ha previsto poi la sospensione di tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dalla effettuazione di ritenute e trattenute addizionali regionali e comunali, in scadenza nel periodo dall'8.3.2020 al 31.5.2020, da effettuarsi senza sanzioni entro il 30.6.2020 (cfr. art. 62, commi 1 e 6, Decreto).

Ed ancora, limitatamente ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione il cui fatturato nell'anno d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (e cioè il 17.3.2020) sia stato inferiore ad euro 2.000.000 (e non rientranti quindi tra le categorie soggettive di cui al citato art. 61), è stata disposta la sospensione dei versamenti che scadono tra l'8.3.2020 e il 31.3.2020 in autoliquidazione di ritenute e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, IVA e contributi previdenziali e assistenziali (cfr. art. 62, commi 2, 3 e 5, Decreto).

Anche in tal caso, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31.5.2020 o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

La sospensione dei termini, tuttavia, oltre agli adempimenti e versamenti dei contribuenti, ha coinvolto anche le attività dell'Agenzia delle Entrate e degli altri enti impositori.

In particolare, l'art. 67 del Decreto ha disposto la sospensione da parte degli uffici degli enti impositori per il periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, nonché di interpello, adempimento collaborativo, procedure di collaborazione e cooperazione rafforzata, accordi preventivi, *patent box* e accessi.

Durante tale periodo di sospensione, le istanze di interpello e di consulenza giuridica possono essere presentate esclusivamente per via telematica.

2. Non assoggettamento a ritenute d'acconto per i contribuenti con ricavi o compensi inferiori a euro 400.000,00.

L'art. 62, comma 7, del Decreto prevede che i soggetti che hanno conseguito nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 ricavi o compensi non superiori a euro 400.000,00 possono scegliere di non essere assoggettati alle ritenute di

acconto da parte del sostituto d'imposta sui ricavi e/o compensi percepiti tra il 17.3.2020 ed il 31.3.2020, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Tale opzione è esercitabile mediante il rilascio da parte dell'interessato di un'apposita dichiarazione e, anche in questo caso, l'ammontare delle ritenute d'acconto non effettuate dal sostituto dovrà essere versato, senza sanzioni e interessi, direttamente dal contribuente in un'unica soluzione entro il 31.5.2020 oppure ratealmente in 5 *tranches* mensili di pari importo, con decorrenza dal mese di maggio 2020.

3. Premio ai lavoratori dipendenti e indennità per professionisti, lavoratori autonomi e stagionali.



È stata prevista l'erogazione di un premio, non imponibile ai fini delle imposte dirette, pari ad euro 100,00 in favore di tutti i titolari di redditi di lavoro dipendente, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a euro 40.000,00, i quali, durante il periodo di emergenza sanitaria, continuano a prestare nel mese di marzo l'attività lavorativa nella sede di lavoro (cfr. art. 63 Decreto).

Il premio è ragguagliato ai giorni di lavoro nel mese ed è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile.

È stata prevista poi un'altra indennità *una tantum* di ammontare pari a euro 600,00 per il mese di marzo 2020, non concorrente alla formazione del reddito, che verrà erogata dall'INPS, previa domanda del contribuente, sulla base dei *budget* messi a disposizione (cfr. articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 38 Decreto).

Di seguito i soggetti che potranno beneficiare dell'indennizzo ed i differenti limiti di spesa predisposti per le erogazioni:

- liberi professionisti titolari di partita IVA (attiva alla data del 23.2.2020) e lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (attivo dalla medesima data), iscritti alla Gestione Separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;



- co.co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni separate dell'AGO, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (eccetto Gestione Separata INPS);
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17.3.2020, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente;
- operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a euro 50.000,00 e non titolari di pensione.

4. Crediti d'imposta per spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e per canoni di locazione di botteghe e negozi.

Tra le altre novità fiscali di rilievo contenute nel Decreto, meritano menzione i crediti d'imposta introdotti rispettivamente dagli articoli 64 e 65.

Il primo articolo, allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura preventiva di contenimento del contagio del Covid-19, ha introdotto per gli esercenti attività d'impresa, arte o professione un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un importo massimo di euro 20.000,00.

Tale credito di imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di spesa di euro 50 milioni per l'anno 2020. Per quanto concerne, invece, le concrete modalità di fruizione di questa misura, le stesse saranno chiarite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi nei trenta giorni successivi al 17.3.2020.

L'art. 65 del Decreto riconosce invece ai soggetti esercenti attività di impresa un credito d'imposta nella misura del 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe).

La misura è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione tramite Modello F24.

Restano, tuttavia, escluse dal campo di applicazione di quest'ultima misura le attività di commercio al dettaglio e di servizi per la persona identificate come attività essenziali, tra cui negozi di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, servizi di pompe funebri, ecc.

5. Incentivi fiscali per erogazioni liberali finalizzate al contrasto del coronavirus.

Con le disposizioni contenute nell'art. 66 del Decreto, al fine di promuovere quanto più possibile il contributo dei cittadini nella lotta all'emergenza sanitaria in corso, vengono previsti degli incentivi di natura fiscale per le erogazioni in denaro e in natura finalizzate al contrasto del COVID-19.

In particolare, è stata introdotta una detrazione dall'imposta lorda IRPEF pari al 30%, fino ad un importo massimo della detrazione non superiore a euro 30.000,00, per le erogazioni effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali in favore di: Stato, regioni, enti locali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

Per i soggetti titolari di reddito di impresa è, invece, prevista la deduzione integrale dell'ammontare erogato sia ai fini IRES che IRAP e i beni ceduti gratuitamente (erogazioni in natura) non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

6. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione.

Per tutti i contribuenti l'art. 68 del Decreto ha disposto la sospensione dei termini di versamento, in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate;
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane;
- ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al periodo di sospensione e quindi entro il 30.6.2020.

In mancanza di espressa indicazione, non sembrano essere state sospese le rate da comunicazioni di irregolarità (c.d. avvisi bonari) inviate dall'Agenzia delle Entrate e quelle da dilazione dei ruoli.

È invece espressamente previsto il differimento al 31.5.2020 del termine scaduto al 28.2.2020 per la c.d. "rottamazione-ter" e il termine del 31.3.2020 relativo alla definizione agevolata dei debiti di persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (c.d. "saldo e stralcio").

Fino al 31.5.2020 sono altresì sospese le attività di notifica di nuovi atti e delle azioni di riscossione per il recupero, anche coattivo, delle cartelle e degli avvisi i cui termini di pagamento sono scaduti prima dell'inizio del periodo sospensivo.

7. Mutui prima casa: stop al pagamento delle rate.



Tra le altre novità il Decreto ha esteso ad una più ampia platea di soggetti la possibilità di beneficiare del cd. “Fondo Gasparri”, un fondo di solidarietà già esistente al 17.3.2020, ma ulteriormente potenziato grazie ad un’ingente destinazione di nuove risorse (cfr. art. 54 Decreto).

Tale norma, in sintesi, estende la possibilità, per 9 mesi, di accedere a detto fondo di solidarietà per la sospensione del pagamento delle rate relativi al mutuo per l’acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Nel dettaglio, per poter accedere a tale misura i lavoratori autonomi dovranno dimostrare, mediante autocertificazione, di aver avuto, in un trimestre successivo al 21.2.2020 ovvero nel minor periodo tra la data della domanda e la predetta data, un calo del fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.

A tale scopo non è necessario presentare l’ISEE e il mutuo deve essere i ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda.

8. Finanziamenti alle PMI: siglato l’accordo con ABI per la moratoria sui prestiti alle piccole e medie imprese.

Al fine di venire incontro alle esigenze delle numerose piccole e medie imprese impossibilitate a far fronte al pagamento delle rate dei finanziamenti già contratti a causa dell’effetto coronavirus, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), d’intesa con le principali associazioni di rappresentanza delle imprese, ha acconsentito all’estensione del periodo di moratoria sui prestiti alle PMI.





Tale accordo prevede la sospensione fino ad un anno del pagamento rateale della quota capitale dei finanziamenti a medio-lungo termine erogati fino al 31.1.2020.

Sono ricompresi nell'agevolazione anche i finanziamenti perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie e le operazioni di *leasing*.

Il periodo massimo di dilazione è, però, variabile a seconda del tipo di finanziamento.

Per i mutui, infatti, la scadenza può essere sospesa fino al 100% della durata residua dell'ammortamento, mentre per le operazioni di credito a breve termine si arriva a 270 giorni di sospensione.

L'ABI ha, comunque, reso noto che resta nelle facoltà delle singole banche proporre condizioni maggiormente favorevoli ai propri clienti.



Lo **Studio Legale e Tributario La Commara & Partners** nasce dalla volontà del fondatore di creare una dinamica struttura multidisciplinare composta da avvocati e dottori commercialisti, con sedi in Roma e Milano, che offre servizi professionali altamente qualificati di consulenza e assistenza fiscale, legale e aziendale. Lo Studio, fondato nel 2001 dall'Avv. Umberto La Commara, è costituito da un team di professionisti che hanno maturato elevate competenze in diverse aree di attività e precisamente: fiscalità delle imprese, consulenza tributaria in sede di verifiche e controlli fiscali, difesa del contribuente nelle controversie dinanzi alle Commissioni tributarie ed alla Suprema Corte di Cassazione, operazioni societarie straordinarie e M&A, nonché revisione legale, consulenza contabile e amministrativa. Ci occupiamo, inoltre, di consulenza ed assistenza processuale in materia di diritto civile, diritto penale e diritto del lavoro. Il metodo utilizzato per la consulenza e difesa in giudizio è incentrato sulla relazione "personalizzata" con ogni tipologia di cliente, dalle piccole, medie e grandi imprese alle persone fisiche e caratterizzato da alta specializzazione dei professionisti che associano competenze a tempestività e creatività, curando ogni dettaglio, con il fine di poter offrire una consulenza completa, efficace e multidisciplinare.



La presente newsletter contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio La Commara & Partners non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente newsletter.



Edizione a cura dei professionisti:

Avv. Roberta Dorotea Roscigno

Avv. Emilio Costarella

Avv. Maria Paola Ferraro

Dott. Valentina Lupi

Dott. Carmen Esposito

Dott. Marco Caprini



LA COMMARA & PARTNERS
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

CONTATTI:

Roma: Viale Bruno Buozzi, 64 – 00197 | tel: +39063218140

Milano: Via Sant' Andrea, 3 – 20121 | tel: +390276013359

r.rosigno@studiolacommara.it

e.costarella@studiolacommara.it

p.ferraro@studiolacommara.it

v.lupi@studiolacommara.it

c.esposito@studiolacommara.it

m.caprini@studiolacommara.it